

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Modifica del 15 novembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2013¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 19 capoverso 2 lettera d, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto l'articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 2016³ su Innosuisse (LASPI),

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza:

- a. «Commissione per la tecnologia e l'innovazione» è *sostituito con* «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione», *con i necessari adeguamenti grammaticali*;
- b. «CTI» è *sostituito con* «Innosuisse»;
- c. «Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione» è *sostituito con* «Consiglio svizzero della scienza»;
- d. «CSSI» è *sostituito con* «CSS».

RS ...

1 RS 420.11

2 RS 420.1

3 RS 420.2

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 3: Promozione dell'innovazione

(art. 18-25 LPRI e art. 23 LASPI)

Art. 26 cpv. 2

² Coordina tale attività con Innosuisse e altri servizi federali, e garantisce un coinvolgimento adeguato del settore economico e degli organi delle scuole universitarie.

Art. 26a Sede di Innosuisse

(art. 1 cpv. 5 LASPI)

Innosuisse ha sede a Berna.

Art. 28

Abrogato

Art. 29 Titolo dell'articolo

Sussidi di Innosuisse per progetti d'innovazione

(art. 19 LPRI)

Art. 30 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ Innosuisse può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se:

Art. 31 e 32

Abrogati

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 3: Sussidi overhead di Innosuisse

(art. 23 cpv. 2 LPRI)

Art. 38 Ordinanza sui sussidi

Innosuisse stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nella sua ordinanza sui sussidi.

Art. 44

Abrogato

Art. 50 **Informazione e consulenza**

La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l'elaborazione e la presentazione delle domande.

Art. 54 cpv. 2

² Coordina tale attività con i servizi competenti per la politica estera del Dipartimento federale degli affari esteri e con altri servizi federali interessati e consulta il FNS e Innosuisse, segnatamente riguardo ai compiti loro delegati secondo gli articoli 30 LPRI e 3 capoverso 3 LASPI.

Art. 60 cpv. 2

² Conformemente all'obbligo di rapporto di cui all'articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l'Amministrazione federale, così come Innosuisse nel suo rapporto di gestione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera o LASPI, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente nell'ambito della loro attività di promozione.

II

L'ordinanza del DFE del 7 dicembre 2010⁴ sull'indennità dei membri della CTI è abrogata.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁴ RU 2010 5989

15 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(N. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Inserire come n. 2.2.11 nell'allegato 1 lett. B n. VI

- 2.2.11 Schweizerische Agentur für Innovationsförderung
(Innosuisse)
Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation
(Innosuisse)
Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione
(Innosuisse)
Agentura svizra per la promoziun da l'innovaziun
(Innosuisse)

Allegato 2 n. 1.1: sostituire «Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)» come segue

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
-------------------------	-------------------------------

...

DEFR	...
	...
	Consiglio svizzero della scienza (CSS)

...

Allegato 2 n. 2:eliminare la voce seguente

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare	Categoria	Presidente (100 % in franchi)	Vicepresidente (100 % in franchi)	Membro (100 % in franchi)
-------------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------------	---	---------------------------------

...

DEFR	Commissione per la tecnologia e	M2/B	225 000	160 000	135 000
------	---------------------------------	------	---------	---------	---------

⁵ RS 172.010.1

l'innovazione

...

2. Ordinanza del 14 giugno 1999⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–c), dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*, art. 15i) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.

Art. 15d Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

¹ Innosuisse è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 2012⁷ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPR).

² L'organizzazione e i compiti di Innosuisse sono disciplinati nella legge del 17 giugno 2016⁸ su Innosuisse.

3. Ordinanza del 23 novembre 2016⁹ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 10 capoverso 1* «Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)» è sostituito con «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)».

² *In tutta l'ordinanza* «CTI» è sostituito con «Innosuisse».

⁶ RS 172.216.1

⁷ RS 420.1

⁸ RS 420.2

⁹ RS 414.201

4. Ordinanza del 12 settembre 2014¹⁰ sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 lett. a

¹ Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2016¹¹ su Innosuisse (LASPI), l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) possono concedere sussidi a:

³ I sussidi sono concessi per le spese seguenti:

- a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi massimi fissati da Innosuisse;

Art. 7 Verifica, valutazione e rapporto

¹ La SEFRI e Innosuisse verificano l'utilizzo dei fondi che hanno concesso.

² Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all'articolo 1 capoverso 1 sia valutata.

³ Presentano periodicamente rapporto al Consiglio federale.

Art. 8 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti

La SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹², Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all'articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l'UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato.

Art. 10 cpv. 1

¹ Su richiesta la SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹³, Innosuisse possono concedere a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera sussidi per il sostegno di progetti. La SEFRI può concedere sussidi anche per l'elaborazione di proposte di progetto.

Art. 11 cpv. 2 lett. a

² I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per:

¹⁰ RS 420.126

¹¹ RS 420.2

¹² RS 420.2

¹³ RS 420.2

- a. spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino agli importi massimi fissati da Innosuisse;

Art. 12 Presentazione delle domande e decisione

¹ Ogni istituzione inoltra tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI oppure, se le domande sono trattate da Innosuisse nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹⁴, a Innosuisse mediante un servizio centralizzato interno.

² Informa regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all'ente di promozione competente.

³ La SEFRI e Innosuisse possono stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet¹⁵.

⁴ I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell'ambito di contratti.

Art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

¹ I sussidi per i partecipanti possono essere composti da:

- b. la quota concessa dalla SEFRI o da Innosuisse come misura collaterale ai sensi dell'articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca.

³ I sussidi per le attività per le quali la SEFRI o Innosuisse concedono sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall'articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall'articolo 11 capoverso 2.

5. Ordinanza del 12 giugno 2015¹⁶ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese

Art. 4 cpv. 4

⁴ Le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2.

¹⁴ RS 420.2

¹⁵ www.sbf.admin.ch; www.innosuisse.ch

¹⁶ RS 951.251